Oggetto: **Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 1375/2026, Calabrò Francesco c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.**

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 23.03.2026 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1375/2026, Calabrò Francesco c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo *pec* dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Calabrò Francesco;
- decreto di fissazione udienza del 23.03.2026 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- procura sottoscritta da parte ricorrente in favore dell'avvocato Giuseppe Minissale e dallo stesso autenticata.

Il Direttore Generale
Ing. Michele Trimboli

SEDE LEGALE: Piazza Unione Europea – 98122 Messina
SEDE OPERATIVA: Via Gagini 21/29 – 98121 Messina
C.F./P.I.: 03459080838
CAPITALE SOCIALE: 300.000,00 €
NUMERO REA: ME-238634

TELEFONO 090-6783558
PEC messinaservizibenecomune@pec.it
EMAIL info@messinaservizibenecomune.it
SITO WEB www.messinaservizibenecomune.it

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA ex art. 700 c.p.c.

Per il sig. Francesco Calabrò, nato a Barcellona P.G. (ME) il 16.11.1970, C.F. CLBFNC70S16A638V, ivi residente in via Trebisonda n. 40, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minissale, C.F. MNSGPP74L10F158T,che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Antonino Chiofalo, C.F. CHFNNN63E08F158P, con procura, rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce al presente atto e che indica ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria i seguenti recapiti di pec: avvocatogiuseppeminissale@pec.it e ninochiofalo@pec.giuffre.it;

-Ricorrente-

Contro

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.C.F. e P.IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Piazza Unione Europea, domicilio digitale messinaservizibenecomune@pec.it.

-Resistente-

Nonché tutti i soggetti controinteressati aspiranti che hanno presentato domanda di partecipazione all'avviso per assunzione collocamento mirato del 30.01.2026 di Messina Servizi Bene Comune.

****

OGGETTO

Violazione art. 24 L.R. Sicilia n. 20/2016 - omesso interpello per assunzione diretta lavoratore inserito sia nelle liste di mobilità regionale e sia nelle liste per collocamento mirato - illegittimità avviso enti pubblici 30.01.2026 per assunzione collocamento mirato - sospensione/annullamento detto avviso.

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

FATTO

A) Il ricorrente è lavoratore disoccupato, già dipendente di impresa operante nel settore dei servizi pubblici locali, ed è attualmente iscritto nelle liste interaziendali regionali di mobilità istituite, presso la Città Metropolitana di Messina, ai sensi dell'art. 24, comma 2, L.R. Sicilia n. 20/2016 (all. 1), nonché al collocamento mirato, ai sensi dell'art. 6 L. 68/99, al n. 31707 dell'elenco degli invalidi civili dal 11.12.2023 presso il competente Centro per l'Impiego (all. 2).

B) La società resistente Messinaservizi Bene Comune S.p.A., società in house del Comune di Messina, ha emanato in data 30 gennaio 2026 l'"Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato" avente ad oggetto l'avvio della procedura di assunzione tramite collocamento mirato, ai sensi della L. 68/1999, per posti per i quali, oltre il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, viene richiesta, tra le altre, la qualifica di impiegato amministrativo (Avviso in all. 3).

Segnatamente il su indicato avviso è finalizzato alla copertura di n 5 posti con profilo, rispettivamente, di "addetto alle buste paga" (4.3.2.2.0), di "addetto a funzioni di segreteria" (4.1.1.1.0), di "addetto al protocollo e smistamento documenti" (4.1.1.3.0), di "addetto alla contabilità" (4.3.2.1.0) e di "tecnico gestori di reti e sistemi telematici" (3.1.2.5.0), riservati tutti, come detto, a soggetti iscritti negli elenchi del collocamento mirato

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

C) Il su indicato avviso Enti pubblici del 30 gennaio 2026 per assunzioni collocamento mirato non risulta essere stato preceduto dal previo obbligatorio interpello dei lavoratori inseriti nelle liste regionali di mobilità ex art. 24 L.R. Sicilia n. 20/2016 (Vedi Legge Regionale in all. 4), finalizzato all'assunzione diretta, ancorché in dette liste vi siano lavoratori, tra i quali il ricorrente, in possesso del titolo di studio e delle qualifiche richiesti ed immediatamente disponibili all'assunzione.

La società resistente, invero, pur essendo soggetta a controllo pubblico e operando in un ambito in cui si applicano discipline speciali di tutela occupazionale e di priorità nell'assunzione (mobilità, collocamento mirato, categorie protette), ha scelto di procedere direttamente ad emettere un avviso per nuove assunzioni tramite collocamento mirato, senza tener conto dell'obbligo di prioritaria utilizzazione dei lavoratori in mobilità.

D) Il ricorrente, appena appreso dell'avviso che oggi si contesta, ha tempestivamente rappresentato alla società resistente la propria posizione di lavoratore in mobilità e iscritto al collocamento mirato, chiedendo, con lettera del 20 febbraio 2026 (all. 5), che venisse avviata la procedura preventiva di interpello dei lavoratori inseriti nelle liste di mobilità regionale per pervenire alla sua assunzione diretta in osservanza dell'obbligo di priorità di cui all'art. 24 citata L.R. Sicilia n. 20/2016.

Nonostante detta diffida, però, la resistente società ha proseguito e sta proseguendo nella procedura di selezione di cui al suddetto avviso, con il concreto rischio di coprire definitivamente i posti in questione con altri candidati, precludendo al ricorrente la possibilità di essere assunto in attuazione del proprio diritto di priorità.

E) Il ricorrente, come si evince dalla scheda anagrafica professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego (all. 6), versa, con evidente e grave

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

pregiudizio economico e sociale, in stato di disoccupazione aggravato dalla sua condizione di soggetto iscritto al collocamento mirato; lo stesso possiede le professionalità richiesta per accedere ai vari profili lavorativi di impiegato amministrativo di cui all'avviso de quo.

F) Proprio perché in possesso dei titoli e delle qualifiche richieste, come anche dell'iscrizione al collocamento mirato, l'odierno istante, nonostante avesse diritto all'assunzione diretta, si determinava, come peraltro preannunciato con la diffida, a partecipare alla procedura di assunzione (all. 7) con riserva di impugnare l'avviso.

A causa di un malfunzionamento del sistema, tuttavia, il ricorrente non ha potuto presentare l'istanza; tale circostanza risulta, ad oggi, in verifica da parte dell'Autorità interessata (all. 8).

G) ATTUALITÀ DEL PREGIUDIZIO

Orbene, la prosecuzione della procedura avviata con il predetto avviso pubblico del 30.01.2026 e l'imminente conclusione della procedura di selezione di cui al detto avviso espone il ricorrente al rischio concreto ed imminente che i posti vengano coperti da altri candidati, con definitiva frustrazione della pretesa all'interpello preventivo ed all'assunzione diretta sulla base della priorità rivendicata.

Il Tribunale di Messina, in fattispecie analoga, ha accolto il ricorso d'urgenza dei lavoratori (all. 9), rigettando, altresì, il reclamo della società (all. 10).

La copertura dei posti da parte di altri soggetti determinerebbe la perdita definitiva, o comunque difficilmente reversibile, della chance occupazionale del ricorrente e rende, pertanto, urgente ed indifferibile l'intervento del giudice cautelare che si richiede con il presenta atto, in considerazione della palese illegittimità dell'Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato del 30.01.2026.

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

La società resistente, invero, quale società in house providing, prima di procedere alla pubblicazione dell'avviso di assunzione tramite collocamento mirato, avrebbe dovuto previamente interpellare e utilizzare il bacino dei lavoratori inseriti nella lista di mobilità regionale di cui all'art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016, ove in possesso dei requisiti richiesti.

Il ricorrente, essendo inserito sia nella lista di mobilità regionale e sia nella lista del collocamento mirato, ed essendo in possesso della qualifica richiesta, assume di avere titolo ad essere previamente considerato ed assunto secondo il meccanismo prioritario previsto dalla normativa regionale invocata, con conseguente illegittimità della procedura esterna attivata in assenza del previo interpello.

H) DIRITTO - SUL FUMUS BONI IURIS.

H1) Violazione della L.R. Sicilia n. 20/2016, art. 24

L'art 24 L.R. Sicilia n. 20/2016, art. 24, pone a carico degli enti pubblici e delle società participate /in house l'obbligo di attingere prioritariamente dalle liste di mobilità (elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo 24) per la copertura dei fabbisogni di personale, prima di procedere all'indizione di nuove procedure selettive o avvisi pubblici.

Tale disposizione, a sommesso parere dell'esponente, configura un vero e proprio obbligo legale di priorità nella copertura dei posti vacanti, finalizzato al reimpiego dei lavoratori in mobilità e al contenimento della spesa pubblica, che non può essere eluso mediante il ricorso diretto a procedure selettive ordinarie o a canali di reclutamento diversi.

Messinaservizi Bene Comune S.p.A., rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione della L.R. 20/2016 in quanto società in house del Comune di Messina, era tenuta a verificare la presenza, nelle liste di mobilità ex L.R. 20/2016, di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

per i profili messi a bando ed a procedere al previo interpello di tali lavoratori, al fine di disporne l'assunzione diretta.

Solo in caso di esito negativo dell'interpello (assenza di lavoratori idonei o rifiuto degli stessi), la Messinaservizi Bene Comune S.p.A. poteva, poi, legittimamente procedere alla pubblicazione dell'Avviso per nuove assunzioni tramite collocamento mirato.

Nel caso di specie, la società resistente ha omesso integralmente qualsiasi verifica al fine di accertare la presenza nelle liste di mobilità ex L.R. 20/2016 di lavoratori iscritti anche al collocamento mirato ed in possesso dei requisiti richiesti per i profili messi a bando, procedendo direttamente alla pubblicazione dell'"Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato", in palese violazione del disposto di cui all'art. 24 L.R. 20/2016.

Il superiore obbligo non può essere ignorato dalla società resistente per la contestuale sussistenza dell'obbligo generale e nazionale di collocamento mirato e di assunzione di persone con disabilità e categorie protette, con quote di riserva e sanzioni in caso di inadempimento, atteso che detti obblighi necessitano di coordinamento e non di prevalenza dell'uno sull'altro, per come sarà meglio chiarito infra.

In buona sostanza la società resistente avrebbe dovuto verificare, preliminarmente, se nelle liste di mobilità regionali vi erano lavoratori iscritti al collocamento mirato e, poi, se detti lavoratori erano in possesso dei requisiti richiesti.

Non è superfluo far rilevare, ancora, che in data 3 aprile 2023, in esito ad un atto di interpello rivolto agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 24 della L. n. 20/2016 proprio dalla Messinaservizi Bene Comune spa, (che all'epoca, contrariamente ad oggi, aveva ritenuto di dovere osservare la priorità di assunzione imposta dalla su citata normativa regionale),

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

l'odierno ricorrente è stato ammesso ed inserito al terzo posto della graduatoria finale per il profilo H (all. 12)

H2) Posizione soggettiva del ricorrente

Il signor Calabrò Francesco

- è iscritto nella lista di mobilità interaziendale ex art. 2 L.R. 20/2016;
- è iscritto negli elenchi del collocamento mirato ex L. 68/1999;
- possiede i requisiti professionali richiesti per tutti i profili oggetto dell'Avviso come risulta dalla dichiarazione di disponibilità (all. 13).

Egli rientra quindi pienamente nella platea di soggetti che l'art. 24 L.R. 20/2016 intende tutelare, attribuendo una priorità assoluta di assunzione diretta rispetto alle ordinarie procedure di reclutamento.

La mancata attivazione dell'interpello da parte di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. e la mancata consequenziale assunzione diretta integra una lesione della posizione giuridica del ricorrente, che non è meramente "interesse di fatto" alla corretta applicazione della legge, bensì un diritto soggettivo a vedere rispettata la priorità di assunzione prevista dalla normativa regionale

H3) Disciplina del collocamento mirato e coordinamento con la mobilità

La L. 68/1999 e il D.Lgs. 151/2015 disciplinano il collocamento mirato delle persone con disabilità, prevedendo l'obbligo per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti di assumere una quota di lavoratori disabili iscritti negli appositi elenchi, tramite richiesta di avviamento ai servizi competenti.

La presenza di tale disciplina nazionale non esclude, ma anzi richiede, un coordinamento con gli strumenti regionali di gestione della mobilità, come quelli previsti dalla L.R. 20/2016, che mirano a favorire il reimpiego dei

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

lavoratori espulsi dai processi produttivi, anche se disabili e iscritti al collocamento mirato.

Ne deriva, a sommesso parere dell'esponente, che, nel caso in cui un lavoratore disabile sia contestualmente iscritto negli elenchi del collocamento mirato inserito nella lista di mobilità regionale, l'ente/società soggetto ad entrambi gli obblighi deve innanzitutto adempiere all'obbligo regionale di previo interpello per l'assunzione diretta, e solo in via residuale attivare procedure selettive tramite avvisi pubblici; circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata.

***

Alla luce di quanto esposto, sussiste un levato fumus boni iuris sia in ordine all'illegittimità dell'"Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato" emanato da Messinaservizi Bene Comune S.p.A., per violazione dell'art. 24 L.R. Sicilia n. 20/2016, e sia in ordine al diritto del Calabrò ad essere previamente interpellato e assunto direttamente sui posti oggetto dell'Avviso, in quanto lavoratore inserito nella lista di mobilità ex L.R. 20/2016 e contestualmente iscritto al collocamento mirato, in possesso dei requisiti richiesti

I) SUL PERICULUM IN MORA.

Il requisito del periculum in mora è evidente.

Il permanere dell'efficacia dell'Avviso Enti Pubblici del 30 gennaio 2026 e la prosecuzione della relativa procedura selettiva possono condurre, in tempi rapidi, alla copertura dei posti oggetto dell'avviso, saturando la dotazione organica destinata all'adempimento degli obblighi ex L. 68/1999

Ove ciò accadesse, il diritto del ricorrente ad essere previamente interpellato e assunto secondo il canale prioritario rivendicato verrebbe irrimediabilmente compromesso e la possibilità per il Calabrò di ottenere,

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

in sede di merito, una tutela in forma specifica (assunzione diretta sui medesimi posti) risulterebbe di fatto compromessa o estremamente difficoltosa, rendendo la tutela risarcitoria meramente insoddisfacente rispetto alla perdita di una concreta chance occupazionale.

In buona sostanza il danno è:

- **imminente**, poiché la procedura è già stata avviata con atto formale;
- **irreparabile**, poiché l'eventuale completamento delle assunzioni renderebbe sostanzialmente inutile la successiva tutela di merito;
- **attuale e grave**, in considerazione dello stato di disoccupazione del Ricorrente e della perdita della concreta opportunità lavorativa.

E' opportuno ancora ricordare che il ricorrente versa in una condizione particolarmente tutelata dall'ordinamento, in quanto lavoratore in mobilità e persona con disabilità iscritta al collocamento mirato, (per il quale l'accesso tempestivo ad un'occupazione protetta costituisce esigenza primaria di sostentamento e di inclusione sociale) e che i tempi fisiologici di definizione di un giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. non sono compatibili con la rapidità di svolgimento della procedura selettiva, sicché la mancata adozione di un provvedimento d'urgenza renderebbe vana la futura decisione di merito.

I1) STATUS FORMALE DI DISOCCUPAZIONE DEL RICORRENTE

La documentazione prodotta comprova formalmente lo stato di disoccupazione del Ricorrente.

Nel caso di specie, tale requisito risulta documentalmente assistito dalla scheda anagrafica professionale, con ulteriore conferma della serietà e concretezza della posizione sostanziale fatta valere

L) SULLA RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.

L'art. 669-sexies c.p.c. prevede che:

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

"Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto."

Nella fattispecie, la preventiva convocazione della resistente potrebbe concretamente pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, poiché consentirebbe alla stessa di accelerare o completare la procedura assunzionale, rendendo vano l'intervento cautelare.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la concessione della tutela richiesta nelle forme del decreto inaudita altera parte, con immediata sospensione della procedura e fissazione della successiva udienza di comparizione.

M) SULL'AZIONE DI MERITO.

Il ricorrente intende, nella successiva ed eventuale fase di merito, chiedere sentenza che:

- accerti e dichiari l'illegittimità dell'Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato del 30.01.2026, emanato da Messinaservizi Bene Comune S.p.A., nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, per violazione dell'art. 24 L.R. Sicilia n. 20/2016;
- accerti il diritto del Ricorrente ad essere assunto direttamente dalla resistente sui posti oggetto dell'Avviso, in quanto lavoratore iscritto nellalista di mobilità ex L.R. 20/2016 e contestualmente iscritto al collocamento mirato ed in possesso dei requisitirichiesti;
- ordini alla resistente di procedere all'assunzione diretta del ricorrente, ricorrendone i presupposti di legge e di fatto, sul posto corrispondente alla qualifica posseduta;

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

- in subordine, condanni la resistente al risarcimento dei danni per perdita di chance e mancato guadagno.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi dell'artt. 700 c.p.c., voglia, contrariis reiectis,

1) in via principale, con decreto inaudita altera parte, assunte ove occorra sommarie informazioni:

- **sospendere** immediatamente l'efficacia e l'esecuzione dell'**"**Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato" del 30.01.2026, emanato da Messinaservizi Bene Comune S.p.A**.**, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- **inibire** alla resistente di procedere all'assunzione sui posti oggetto del predetto avviso;
- **ordinare** alla resistente, in via anticipatoria e provvisoria, di procedere al previo interpello dei lavoratori inseriti nella lista di mobilità regionale ex art. 24 L.R. Sicilia n. 20/2016, in possesso dei requisiti richiesti per i profili oggetto dell'Avviso, ivi compreso il Sig. Calabrò;
- **ordinare**, alla resistente di procedere alla assunzione diretta del Sig. Calabrò Francesco sui postio ggetto dell'Avviso, in quanto lavoratore inserito nella lista di mobilità ex L.R. 20/2016 e iscritto al collocamento mirato, in possesso dei requisiti richiesti, ovvero di riservargli comunque uno dei posti oggetto dell'Avviso, sospendendo la conclusione della procedura nei confronti degli altri candidati sino alla definizione del giudizio;
- fissare contestualmente l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emettendo decreto;

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

2) in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio e, all'esito, con ordinanza:

- **sospendere** immediatamente l'efficacia e l'esecuzione dell'**"**Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato" del 30.01.2026, emanato da Messinaservizi Bene Comune S.p.A**.**, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- **inibire** alla resistente di procedere all'assunzione sui posti oggetto del predetto avviso;
- **ordinare** alla resistente, in via anticipatoria e provvisoria, di procedere al previo interpello dei lavoratori inseriti nella lista di mobilità regionale ex art. 24 L.R. Sicilia n. 20/2016;
- **ordinare**, alla resistente di procedere alla assunzione diretta del Sig. Calabrò Francesco sui posti oggetto dell'Avviso, in quanto lavoratore inserito nella lista di mobilità ex L.R. 20/2016 e iscritto al collocamento mirato, in possesso dei requisiti richiesti, ovvero di riservargli comunque uno dei posti oggetto dell'Avviso, sospendendo la conclusione della procedura nei confronti degli altri candidati sino alla definizione del giudizio;
- emettere ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.

3) Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il ricorrente, signor Calabrò Francesco, in virtù delle disposizioni di legge, è esonerato dal versamento del contributo unificato atteso che egli (unitamente al suo nucleo familiare)

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del Testo Unico delle spese di giustizia per poter eessere ammesso al gratuito patrocinio..

Si depositano: 1) Lista Mobilità Interaziendale, 2) Attestato inserimento lista 68.99, 3) Avviso Enti Pubblici L. 68.99 31.01.2026, 4) Legge Regionale Sicilia n. 20/2016, 5) diffida; 6) Scheda Anagrafica Professionale, 7) Comunicazione malfunzionamento piattaforma bando; 8) Riscontro Messina Servizi, 9) Ordinanza TL Messina 18.06.20; 10) Decreto di rigetto TColl Messina del 22.10.20; 11) Regolamento del Personale Messinaservizi Bene Comune; 12) Graduatoria profilo H interpello art. 24 L. n. 20/2016 del 03.04.2023; 13) Dichiarazione di disponibilità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Avv. Antonino Chiofalo
Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali n. 1/A is. 222
Tel./fax 090711758
98122 MESSINA
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Ritenuto che con il presente giudizio si chiede l'assunzione diretta del Calabrò Francesco sui posti oggetto dell'**"**Avviso Enti Pubblici per assunzione collocamento mirato" del 30.01.2026, emanato da Messinaservizi Bene Comune S.p.A**.**, previa sospensione di detto avviso;

che sicuramente molti sono i controinteressati ai quali deve essere notificato il presente atto per la regolare instaurazione del contraddittorio, coincidenti con tutti i soggetti, peraltro iscritti al collocamento mirato, che hanno partecipato all'Avviso indetto;

che la notificazione nei modi ordinari, stante il numero dei destinatari, si appalesa difficoltosa e potrebbe, in ogni caso, comportare notevoli ritardi nell'instaurazione del processo.

Quanto sopra ritenuto, si chiede al Signor Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, l'autorizzazione a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione udienza a tutti i contro interessati mediante la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune spa.

Messina, lì 23 marzo 2026

Avv. Giuseppe Minissale Avv. Antonino Chiofalo

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,

letto il ricorso iscritto al n. 1375 / 2026 R.G. ,

rilevato che non sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento *inaudita altera parte;*

visto l'art. 700 c.p.c,,

p.q.m.

fissa l'udienza del 22/04/2026 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza;

autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica nei confronti di controinteressati attraverso la pubblicazione sl sito web di parte resistente;

dispone che l'udienza del 22/04/2026 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 22/04/2026 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 23/03/2026

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino

Il sottoscritto Francesco Calabrò, C.F.:CLBFNC70S16A638V per rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, nomino miei procuratori, congiuntamente e disgiuntamente, gli Avv. Antonino Chiofalo e Giuseppe Minissale, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle, in via esemplificativa e non esaustiva di chiamare terzi in causa, conciliare o transigere, incassare somme per mio conto ed eleggo domicilio presso lo studio in Messina, Via Dogali 1/A isolato 222.

Dichiaro di essere stata informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro inoltre di essere stata informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro, altresì di essere stata informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Ai sensi dell'art. 13 della L. 132/2025 dichiaro di essere stato informato, e di accettare che l'avvocato nell'esecuzione del mandato potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, al solo scopo di coadiuvare la propria attività professionale, garantendo la prevalenza e la supervisione del lavoro intellettuale e la rigorosa verifica dei risultati ottenuti, rimanendo il professionista in ogni caso unico responsabile delle valutazioni e delle decisioni finali e che l'uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.Lgs.193/2006 e s.m.i.)

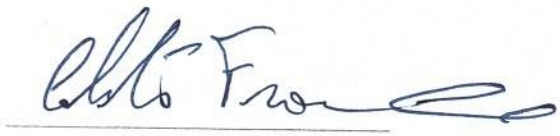

Per autentica
Avv. Giuseppe Minissale